

2019 VI/2

Estratto della decisione della Corte IV
nella causa A. contro Segreteria di Stato della migrazione
D-4282/2015 del 25 aprile 2019

Revoca dell'asilo e disconoscimento della qualità di rifugiato. Kosovo.

Art. 63 LAsi. Art. 1 sezione C n. 3 e 5 della Conv. rifugiati.

- 1. Se la protezione accordata dallo Stato d'origine può essere nuovamente reclamata e ottenuta, quella internazionale non ha più ragione di esistere. Si giunge alla medesima conclusione allorquando l'interessato acquista una nuova cittadinanza e fruisce della protezione di questo Stato (consid. 6–6.2).**
- 2. Normative in materia di cittadinanza nella Repubblica del Kosovo. Agli esuli viene riconosciuta la cittadinanza in presenza di elementi atti a comprovarne l'origine (consid. 4).**
- 3. In concreto il disconoscimento della qualità di rifugiato e la revoca dell'asilo sono giustificati. Il ricorrente può essere equiparato ad un cittadino della Repubblica del Kosovo ed è in misura di reclamare la protezione di tale Stato (consid. 5, 6.3–6.5).**

Asylwiderruf und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft. Kosovo.

Art. 63 AsylG. Art. 1 Abschn. C Ziff. 3 und 5 FK.

- 1. Kann der Schutz des Heimatstaates wieder in Anspruch genommen werden, ist der internationale Schutz nicht mehr erforderlich. Dies gilt auch, wenn die betroffene Person eine neue Staatsangehörigkeit erwirbt und den Schutz des neuen Staates genießt (E. 6–6.2).**
- 2. Vorschriften über die Staatsbürgerschaft der Republik Kosovo. Mitgliedern der Diaspora wird die Staatsangehörigkeit zuerkannt, wenn sie ihre Herkunft nachweisen können (E. 4).**
- 3. Vorliegend sind die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft und der Asylwiderruf gerechtfertigt. Der Beschwerdeführer ist als Bürger der Republik Kosovo zu betrachten und kann den Schutz dieses Staates in Anspruch nehmen (E. 5, 6.3–6.5).**

Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié. Kosovo.

Art. 63 LAsi. Art. 1, section C, n° 3 et 5 Conv. réfugiés.

- 1. Si la protection accordée par l'Etat d'origine peut être à nouveau réclamée et obtenue, la protection internationale n'a plus lieu d'être. Il en va de même si l'intéressé acquiert une nouvelle citoyenneté et bénéficie de la protection de cet Etat (consid. 6–6.2).**
- 2. Prescriptions en matière de citoyenneté en République du Kosovo. La citoyenneté est reconnue aux membres de la diaspora qui peuvent fournir les éléments prouvant leur origine (consid. 4).**
- 3. Dans le cas d'espèce, le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile sont justifiés. Le recourant peut être considéré comme citoyen de la République du Kosovo et est en mesure de réclamer la protection de cet Etat (consid. 5, 6.3–6.5).**

L'interessato, ex-cittadino Jugoslavo di etnia albanese con ultimo domicilio a B. nell'allora Provincia Socialista Autonoma del Kosovo, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 luglio del 1990.

Con decisione del 17 febbraio 1992, l'allora Ufficio federale dei rifugiati ha accolto la domanda del richiedente, riconoscendolo come rifugiato e ponendolo al beneficio dell'asilo in Svizzera.

Con decreto d'accusa il Ministero pubblico del cantone Ticino ha condannato l'interessato ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di Fr. 40.– cadauna e ad una multa di Fr. 100.– per titolo di aggressione (art. 134 CP). Quest'ultimo è stato parimenti ritenuto colpevole di tentata estorsione (art. 156 CP), violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini (art. 179^{quater} CP) e di infrazione alla Legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm, RS 514.54; in parte tentata) e condannato ad una pena di complessivi due anni e sei mesi di reclusione, di cui 15 mesi da scontare.

Con scritto del 9 aprile 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha prospettato all'interessato l'eventualità di procedere ad una revoca dell'asilo ed al disconoscimento della qualità di rifugiato sulla base degli art. 63 cpv. 1 lett. b e art. 63 cpv. 2 LAsi (RS 142.31) ed ha concesso a quest'ultimo il diritto di essere sentito in merito.

In tale sede, il patrocinatore dell'interessato, dopo essersi legittimato ed aver richiesto la consultazione degli atti, ha fatto valere, con osservazioni

del 20 aprile 2015, che la condizione di particolare reprensibilità di cui all'art. 63 cpv. 2 LAsi non sarebbe in specie data e che inoltre ai sensi dell'art. 1 sezione C n. 5 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati), occorrerebbe che la cessazione delle circostanze in base alle quali la persona è stata riconosciuta come rifugiato sia tale da escludere il rischio di qualsiasi persecuzione politica futura.

L'11 giugno 2015 la SEM ha disconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato (di seguito anche: ricorrente) pronunciando nel contempo la revoca dell'asilo in applicazione degli art. 63 cpv. 1 lett. b e art. 63 cpv. 2 LAsi. L'autorità inferiore ha in particolare rilevato che, conto tenuto dei cambiamenti avvenuti in Kosovo, sarebbero venute meno le circostanze in base alle quali il ricorrente sarebbe stato riconosciuto come rifugiato ai sensi dell'art. 1 sezione C n. 5 Conv. rifugiati. Inoltre la Svizzera considererebbe il Kosovo quale paese sicuro. Altresì, Il comportamento in Svizzera del ricorrente e la condanna ad una pena detentiva di due anni e mezzo costituirebbe un motivo supplementare di revoca.

Con ricorso del 9 luglio 2015, l'interessato è insorto contro suddetta decisione. A suo dire, il solo criterio legato alla severità della pena inflitta non basterebbe a giustificare il provvedimento di revoca dell'asilo. Il primo reato di aggressione non sarebbe infatti un reato particolarmente reprensibile ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi mentre per quanto riguarda la seconda condanna, andrebbe ritenuto che anche la Corte di appello e di revisione penale avrebbe attestato che i fatti si sarebbero svolti in un periodo di smarrimento. Quo al motivo di revoca basato sulla Convenzione, il ricorrente sottolinea nuovamente che al fine di poter applicare l'art. 1 sezione C n. 5 Conv. rifugiati sarebbe necessario escludere il rischio di persecuzioni future. Al fine di poter applicare tale clausola di cessazione occorrerebbe pertanto stabilire se i cambiamenti avvenuti in Kosovo siano tali da escludere il rischio di qualsiasi persecuzione politica. Ora, la SEM avrebbe omesso di effettuare accertamenti in questo senso sebbene per invalsa giurisprudenza, l'applicazione della norma in questione non sarebbe possibile in completa astrazione delle « cessate circostanze » dal punto di vista dei cambiamenti oggettivi nel Paese in questione, ossia tralasciando una valutazione dell'eventuale significatività dei mutamenti avvenuti – quali ad esempio la situazione generale del rispetto dei diritti umani e il rovesciamento di un regime – al fine di accertare che la situazione che ha giustificato a suo tempo il riconoscimento dello status di rifugiato non sussiste più e che ciò sia da considerarsi una modifica stabile e durevole nel tempo.

Del resto, la questione avrebbe un influsso sulla sua permanenza in Svizzera, vista la scadenza del permesso di soggiorno.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso confermando il ben fondato della revoca.

Dai considerandi:

3.

3.1 Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha risieduto a B. dalla nascita e sino al suo espatrio, avvenuto il 13 luglio del 1990 ([...]). A quel tempo, B. era parte della Provincia Socialista Autonoma del Kosovo, regione a statuto speciale della Repubblica Socialista di Serbia, a sua volta federata con le altre componenti della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (cfr. Enciclopedia Treccani, < <http://www.treccani.it/enciclopedia/kosovo> >, consultato il 05.04.2018). Si deve dunque partire dall'assunto che l'insorgente, al momento di lasciare il proprio paese, era cittadino Jugoslavo. Ciò è del resto inequivocabilmente attestato, oltre che dalle sue dichiarazioni, anche dalla carta d'identità versata agli atti rilasciata nel 1989 a C., Croazia (a quel tempo Repubblica Socialista di Croazia) a sua volta parte integrante della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Tale documento permette infatti di determinare che l'insorgente era a quel tempo cittadino Jugoslavo e proveniva dal Kosovo ([...]).

3.2 A partire dal 28 settembre 1990, la Repubblica Socialista di Serbia è stata succeduta dalla Repubblica di Serbia che, a seguito delle guerre balcaniche, ha costituito la colonna portante di ciò che rimaneva della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (poi declinata in Repubblica Federale di Jugoslavia e successivamente in Unione di Serbia e Montenegro). In tale contesto, il territorio del Kosovo è rimasto formalmente parte integrante della Serbia sino alla sua indipendenza, dichiarata il 17 febbraio 2008. Già nel 1999, a seguito della guerra del Kosovo, il controllo della Provincia era però de facto esercitata dalle Nazioni Unite in base alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza. Al 2019 l'autoproclamata Repubblica del Kosovo è stata formalmente riconosciuta da 113 dei 193 membri dell'ONU, tra cui la Svizzera (cfr. per maggiori informazioni sentenza del TAF C-1443/2010 del 18 novembre 2011 consid. 4).

4.

4.1 L'art. 155 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica del Kosovo riconosce a tutti i cittadini della ex Repubblica Federale di Jugoslavia ed ai loro discendenti diretti, che al 1° gennaio 1998 avevano il loro domicilio

abituale nell'attuale territorio del Kosovo, la cittadinanza kosovara senza riguardo al loro attuale luogo di residenza ed all'eventuale acquisizione di ulteriori cittadinanze (cfr. sulla delimitazione del territorio la Sezione 3 lett. a del Regolamento No. 2000/13 del 17 marzo 2000 dell'United Nations Interim Administration Mission in Kosovo [UNMIK]). Lo stesso può parimenti essere dedotto dalla Legge kosovara n° 04/L-215 del 31 luglio 2013 sulla cittadinanza (di seguito: LKC), che ha rimpiazzato la precedente legge del 20 febbraio 2008 (Legge n° 03/L-034 del 20 febbraio 2008) e che precisa parimenti come la condizione della possessione della cittadinanza Jugoslava debba essere presa in conto proprio al 1° gennaio 1998 e non a date ulteriori (cfr. sentenza del TAF E-2749/2011 del 24 marzo 2015 consid. 6.1).

Per i membri della diaspora non residenti nell'attuale territorio del Kosovo al 1° gennaio 1998, la LKC, all'art. 16, prevede inoltre la possibilità di acquisire la cittadinanza senza la necessità di sottostare alle condizioni previste per i casi ordinari di naturalizzazione. Le sole esigenze poste dal disposto sono che l'interessato, regolarmente residente al di fuori del territorio kosovaro, possa provare di essere nato in Kosovo e di avere legami economici e famigliari con tale paese (cfr. sentenza E-2749/2011 consid. 6.3). Quest'ultima condizione, ossia il fatto di avere legami economici e famigliari con il paese, non è tuttavia in alcun modo decisiva tanto che può esserne fatta completa astrazione (cfr. sentenze C-1443/2010 consid. 4.2.1 [confermata dal TF nella sentenza 2C_36/2012 del 10 maggio 2012] e E-2749/2011 consid. 6.3). In buona sostanza, le persone che risiedevano all'estero già precedentemente al 1° gennaio 1998 e dispongono di elementi atti a provare la loro origine, possono di principio rivolgersi alla rappresentanza kosovara di competenza al fine di essere riconosciuti come cittadini della Repubblica del Kosovo (cfr. Republic of Kosovo, Ministry of Foreign Affairs, Informations on consular services for the diaspora, pt. 4: « [...] it is possible to apply to renounce or acquire Kosovo citizenship through Diplomatic/Consular Missions of the Republic of Kosovo », < http://www.mfa-ks.net/en/sherbimet_konsullore/496/informata-mbi-shrbimet-konsullore-pr-bashkatdhetart/496 >, consultato il 05.04.2019). In tale ottica, essi avranno la facoltà di presentare un'ampia tipologia di documenti quali ad esempio certificati di nascita o vecchie carte d'identità risalenti all'epoca jugoslava (cfr. Consulate General of the Republic of Kosovo in New York, Request for obtaining Citizenship, < http://ambasada-ks.net/us/repository/docs/fitimshtete_sia.pdf >, consultato il 05.04.2019). Qualora da un'analisi degli incarti dei

registri dello stato civile risulti un'iscrizione riguardante la persona interessata, nulla osta ad un celere svolgimento della procedura. Le persone interessate hanno inoltre la facoltà di presentarsi direttamente alla frontiera del paese, ove non potrà essergli negata l'entrata, facendo richiesta di riconoscimento in tale contesto. Preventivamente, esse avranno altresì la possibilità di farsi rilasciare un documento di viaggio, se del caso previa constatazione dell'iscrizione della loro nascita allo stato civile (cfr. Republic of Kosovo, Embassy of the Republic of Kosovo in Berlin, Travel Documents, < <http://www.ambasada-ks.net/de/?page=2,15> >, consultato il 05.04.2019). In ogni caso, qualora gli interessati non dovessero risultare iscritti nella banca dati centralizzata, potranno essere fatte brevi verifiche presso i registri locali. Ciò detto, quando le premesse menzionate risultano riunite, si può a giusto titolo ritenere che si tratti di una procedura automatica e non di una naturalizzazione. Il Kosovo era infatti precedentemente una provincia autonoma della Repubblica Socialista di Serbia ed a livello federativo della stessa Jugoslavia. Per mezzo della procedura esposta, lo Stato che si è succeduto su tale territorio, riconosce semplicemente la nazionalità ai suoi cittadini che si sono recati all'estero nel contesto delle guerre balcaniche e che già disponevano precedentemente della cittadinanza relativa a tale porzione territoriale, seppur formalmente nella sua precedente accezione jugoslava.

5.

Tornando al caso di specie, dagli atti all'inserto è possibile determinare che l'insorgente dispone dei necessari presupposti per essere riconosciuto attualmente come cittadino kosovaro, quantomeno nell'ambito di una procedura ai sensi dell'art. 16 LKC. Egli, regolarmente residente in Svizzera sin dai primi anni 90, legittimandosi per il tramite della carta d'identità versata agli atti, potrà provare la sua origine kosovara. L'esistenza di legami economici e familiari non è inoltre decisiva, per quanto in casu non si possa escludere ch'egli adempia anche a tale condizione. Ciò detto, il ricorrente potrà far formalmente accertare la sua cittadinanza kosovara, e ciò sia per via consolare che direttamente presso le autorità del suo paese d'origine. Non essendovi dubbi quanto al luogo d'origine e conto tenuto delle dichiarazioni dell'insorgente medesimo ([...]), si può inoltre partire dal presupposto che la sua nascita risulti tuttora iscritta, se non nella banca dati centrale, quantomeno presso il registro del locale stato civile di D., competente per la località di B., cosa che contribuirà ad una celere evasione della pratica da parte delle autorità preposte.

Su tali presupposti, il ricorrente va considerato ex lege alla stregua di un cittadino della Repubblica del Kosovo.

Poste le debite premesse, occorre ora valutare se il disconoscimento della qualità di rifugiato sia in specie giustificato o meno.

6.

Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato per i motivi menzionati nell'art. 1 sezione C n. 1–6 Conv. rifugiati. Si tratta di motivi di revoca alternativi ed è sufficiente l'adempimento di uno di questi per giustificare il disconoscimento (cfr. ANDREAS ZIMMERMANN, *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol*, New York 2011, pag. 485 seg.).

6.1 Ai termini del n. 5 di quest'ultima disposizione, « una persona non fruisce più della presente Convenzione se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza ». Il senso di tale disposto risiede nel fatto che la protezione internazionale accordata dalla Svizzera è sussidiaria alla protezione che deve essere accordata dallo stato d'origine. Se quest'ultima può essere nuovamente reclamata e ottenuta, a causa di una modifica sostanziale delle circostanze nello stato d'origine, la protezione internazionale non ha in effetti più ragione di esistere e la qualità di rifugiato può essere ritirata (cfr. sentenza del TAF E–2047/2011 del 15 gennaio 2013 consid. 2.2). Una tale risultanza presuppone tuttavia che la persona interessata sia effettivamente titolare della cittadinanza in causa e che possa conseguentemente reclamare la protezione del suo stato d'origine, la quale deve risultare accessibile sotto l'aspetto pratico (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 15 consid. 9b). La cessazione della protezione è inoltre da escludersi per i rifugiati che possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori (cfr. art. 1 sezione C cpv. 2 Conv. rifugiati).

6.2 Secondo l'art. 1 sezione C n. 3 Conv. rifugiati, la protezione convenzionale può inoltre essere disconosciuta allorquando l'interessato acquista una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di cui ha acquistato la cittadinanza. Per quanto attiene alla prima condizione, si pone il quesito di sapere se l'attribuzione di una nuova cittadinanza implichi un atto volontario del rifugiato, come è il caso per i motivi di revoca

degli art. 1 sezione C n. 1, 2 e 4 Conv. rifugiati. Tale problematica, già riconosciuta e dibattuta nell'ambito dei lavori preparatori della Convenzione, è stata oggetto di disputa (cfr. ATLE GRAHL-MADSEN, *The status of refugees in international law*, Leyden 1966, vol. I, pag. 395 seg. e relativi riferimenti; HATHAWAY/FOSTER, *The law of refugee status*, 2^a ed., Butterworths 2014, pag. 496 seg. nonché relativi riferimenti) e va intesa nel senso che nel caso particolare di dissoluzione di uno Stato e costituzione di nuove entità statali, l'acquisizione ex lege della cittadinanza di una nuova entità in conformità del diritto internazionale giustifichi di principio l'applicazione del motivo di revoca dell'art. 1 sezione C n. 3 Conv. rifugiati (cfr. GICRA 1998 n. 15 consid. 9a, poi confermata dalla più recente giurisprudenza coordinata del TAF D-6063/2010 del 2 settembre 2014 consid. 5; si veda anche HATHAWAY/FOSTER, op. cit., pag. 498, secondo i quali la dottrina maggioritaria rigetta la necessità di una componente volitiva). Il secondo presupposto necessario all'applicazione dell'art. 1 sezione C n. 3 Conv. rifugiati è quello del godimento della protezione concessa all'acquisizione di una nuova cittadinanza. In concreto, la persona interessata non deve trovarsi in una situazione tale da non potere o non volere avvalersi della protezione dello Stato. Il non potere avvalersi si ricollega a circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto – quali guerra, guerra civile e violenza generalizzata – mentre il non volere avvalersi va interpretato nel senso che la protezione può essere rifiutata a causa di un fondato timore di persecuzioni (cfr. sentenza D-6063/2010 consid. 5; Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello statuto di rifugiato, ACNUR, Ginevra 1992, par. 97 seg.; ADRIANA BENGHÈ LORETI, *Rifugiati e richiedenti asilo nell'area della comunità europea*, Padova 1990, pag. 33; GRAHL-MADSEN, op. cit., pag. 396). In altri termini, la persona interessata deve avere la possibilità di recarsi nello Stato di cui ha acquistato la nuova cittadinanza, deve potervi risiedere, deve essere tutelato contro la deportazione, l'espulsione e più in generale poter godere di tutti i diritti e benefici legati alla cittadinanza, come l'emissione di un passaporto (cfr. GICRA 1998 n. 15 consid. 9b).

6.3 Ciò detto, si pone anzitutto la questione di sapere quale dei summenzionati casi di disconoscimento previsti dalla Convenzione sia opportuno applicare. Nella decisione impugnata, l'autorità di prima istanza si è fondata sull'art. 1 sezione C n. 5 Conv. rifugiati, ossia il mutamento delle circostanze. Dal canto suo, il Tribunale amministrativo federale ha altresì prospettato una valutazione anche sotto l'aspetto dell'art. 1 sezione C n. 3 Conv. rifugiati, riguardante i casi di acquisizione di una nuova cittadinanza ([...], sulla nozione di sostituzione dei motivi v. MOSER/BEUSCH/

KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2^a ed. 2013, n. 1.54). In buona sostanza, risulta decisivo determinare se la cittadinanza della Repubblica del Kosovo vada considerata quale « nuova cittadinanza » o se la stessa null'altro sia che un avvicendamento rispetto alla nazionalità che l'interessato possedeva anteriormente alla successione di stati avvenuta in detto territorio. Va ricordato che il Tribunale amministrativo federale, in una pratica riguardante l'apolidia, ha già escluso che gli ex-cittadini Jugoslavi provenienti dal Kosovo possano essere considerati apolidi (sentenza C-1443/2010 consid. 4), cosa che, vista la successione di cittadinanze e non la perdita con successivo nuovo ottenimento, lascia piuttosto propendere per un'applicazione dell'art. 1 sezione C n. 5 Conv. rifugiati. Sennonché, la questione è in casu priva di portata concreta, dal momento che l'applicazione di entrambe le disposizioni condurrebbe al medesimo esito.

6.4 Nell'ottica di una valutazione alla luce dell'art. 1 sezione C n. 5 Conv. rifugiati, è corretto ritenere che le circostanze in Kosovo vadano effettivamente ritenute mutate. Il Tribunale amministrativo federale, con la decisione di principio del 30 gennaio 2015, pubblicata come sentenza di riferimento e di cui ai ruoli D-1213/2011, ha concluso che in tale paese la situazione per le persone di etnia albanese si sia modificata in modo sostanziale di modo che una revoca dell'asilo e della qualità di rifugiato basata sull'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi sia da considerarsi di principio giustificata. Il Tribunale amministrativo federale ha infatti ritenuto che la situazione in Kosovo, seppur sia ancora caratterizzata da alcune carenze in ambito di amministrazione pubblica e da una certa debolezza economica, si sia stabilizzata e possa definirsi soddisfacente per quanto concerne i principali indicatori da prendere in considerazione (sistema democratico, stato di diritto e rispetto dei diritti umani). Ora, nonostante le considerazioni riportate nel gravame, non vi è luogo di rimettere in discussione tale assunto che è da ritenersi tutt'ora attuale (cfr. sentenze del TAF E-7416/2015 del 20 aprile 2018 consid. 6.2; E-2749/2011 consid. 5.2). Non vi è infatti al momento alcun rischio di persecuzione per le persone di etnia albanese. I mutamenti nella situazione in essere nel paese possono inoltre essere considerati significativi e configurano una modifica stabile e durevole delle circostanze. D'altro canto, la situazione personale dell'interessato non giustifica una diversa valutazione del caso. I rischi di esposizione a pregiudizi da parte dell'apparato statale in essere al momento della sua fuga dal paese non risultano infatti più attuali, dal momento che le istituzioni serbe sono state soppiantate da quelle del nuovo stato indipendente. In specie, non v'è

dunque nemmeno ragione di riconoscere dei motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori ai sensi dell'art. 1 sezione C cpv. 2 Conv. rifugiati (cfr. sentenza E-2749/2011 consid. 5.3). Pertanto, l'insorgente, che, come detto, può essere considerato cittadino della Repubblica del Kosovo, è in misura di reclamare la protezione del suo paese. La stessa risulta del resto anche pienamente accessibile sotto l'aspetto pratico.

6.5 Per sovrabbondanza, v'è altresì da osservare che anche un'applicazione alternativa dell'art. 1 sezione C n. 3 Conv. rifugiati condurrebbe alla revoca della qualità di rifugiato. La procedura di accertamento a cui il ricorrente può fare capo è, come detto, equiparabile ad un'acquisizione ex lege di cittadinanza. Quanto al godimento della protezione connessa alla stessa, occorre ammettere che, in assenza di una situazione di guerra, guerra civile e violenza generalizzata nella Repubblica del Kosovo (cfr. sentenza D-1213/2011 consid. 6), non si possa ritenere l'esistenza di un ostacolo indipendente dalla volontà dell'insorgente. Allo stesso modo, vista l'inaltutabilità del rischio di persecuzioni da parte dell'apparato statale in essere al momento dell'espatrio, quest'ultimo non è legittimato a rifiutare la protezione offerta dalle attuali istituzioni attive nel paese.

7.

Pertanto, le condizioni per il disconoscimento della qualità di rifugiato e per la revoca dell'asilo sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi sono in specie adempiute. Su tali presupposti il Tribunale amministrativo federale può esimersi dall'esame del ben fondato dei motivi di revoca dell'asilo alternativi ritenuti nel provvedimento avversato. Da ultimo, il Tribunale amministrativo federale constata che le questioni attinenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri e segnatamente allo status del titolo di soggiorno dell'interessato non sono oggetto della presente impugnativa e devono essere esaminate nell'ambito delle competenti sedi cantonali.